SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Cassa depositi e prestiti S.p.a.:

Regione Liguria:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 289

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 dicembre 2008.

Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.

08A10362

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 dicembre 2008.

Approvazione di ventotto studi di settore comparto del commercio.

08A10372

DECRETO 23 dicembre 2008.

Approvazione di diciotto studi di settore comparto delle manifatture.

08A10373

DECRETO 23 dicembre 2008.

Approvazione di sei studi di settore relativi ad attività professionali.

08A10374

DECRETO 23 dicembre 2008.

Approvazione di diciassette studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi.

08A10375

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. **207**.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1.

Servizi radiotelevisivi

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Capo II

RIFORME PER IL FEDERALISMO

Art. 2.

Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

Capo III

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Art. 3.

Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 4.

Taglia-enti

1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».

Art. 5.

Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Art. 6.

Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni

1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

Art. 7.

Società di rilevazione statistica dell'ISTAT

1. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

Art. 8.

Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.

1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Capo IV

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 9.

Versamento delle sanzioni e comandi di personale

1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di sanzione eccedente il predetto importo è versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L' importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.

2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Capo V

AFFARI ESTERI

Art. 10.

Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Capo VI

INTERNO

Art. 11.

Contrasto al terrorismo internazionale

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole : «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

Art. 12.

Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto

1. In applicazione dell'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».

Capo VII

DIFESA

Art. 13.

Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi

1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 marzo 2009.

2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 14.

Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa

1. All'articolo 60-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

b) al comma 4-*bis*, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

c) al comma 5-*bis*, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».

5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.

7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 31 dicembre 2009.

8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, è prorogato di 2 anni.

Art. 15.

Proroga di termini in materia di accantonamenti

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.

Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 16.

Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni

1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

Art. 17.

Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari

1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonché relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

Art. 19.

Class action

1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».

Art. 20.

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

Art. 21.

Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m^3, è differito al 31 dicembre 2009.

Capo IX

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Art. 22.

Disposizioni in materia di pesca

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è soppresso il numero 3) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4 -*quater* e 4-*septiesdecies*.

Art. 23.

Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».

Capo X

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 24.

Limitazioni alla guida

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

Art. 25.

Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

Art. 26.

Proroghe convenzioni Tirrenia

1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni».

Art. 27.

Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari

1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 30 giugno 2009.

Art. 28.

Diritti aeroportuali

1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 29.

Concessioni aeroportuali

1. All'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Capo XI

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 30.

Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque

1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

Art. 31.

Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali

1. All'articolo 54, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».

Art. 32.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera *r)*, e 41, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

Art. 33.

Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 34.

Proroga in materia di farmaci

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.

Art. 35.

Personale degli enti di ricerca

1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 30 giugno 2009.

Capo XII
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 36.

Procedure di nomina in ruolo del personale docente

1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2009.

Art. 37.

Proroga di termini in materia di istruzione

1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».

2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo è soppresso.

Capo XIII
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 38.

Autorizzazione paesaggistica

1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

Art. 39.

Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi

1. All'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».

Art. 40.

Enti culturali

1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.

Capo XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 41.

Proroghe di termini in materia finanziaria

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.

3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008.

7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

8. All'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».

11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.

13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 -*bis*del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.

15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al predetto comma 251. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.

Art. 42.

Differimento di termini in materia fiscale

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».

3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-*bis*, comma 1, e 39-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.

4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-*quater*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.

5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2008.

6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1° gennaio 2010.

Art. 43.

Importo massimo di emissione di titoli pubblici

1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Art. 44.

Disposizioni in materia di tutela della riservatezza

1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.

2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».

3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;

b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;

c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-*ter*. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere *c)* e *d)*, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».

4. All'articolo 162-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che può essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.

5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.

6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».

7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 164-*bis* *(Casi di minore gravità e ipotesi aggravate)*. 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-*bis* e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».

9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: « o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;

b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».

10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».

11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.

Art. 45.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VITO, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0232

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. **208**.

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di porre rimedio alla frammentarietà e alla lacunosità del quadro normativo necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonché in tema di tutela ambientale;

Considerato che occorre assicurare la continuità e la funzionalità dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, anche con riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di autorizzazione all'apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti, nonché in funzione di un più efficace contrasto dell'inquinamento delle acque;

Considerato che non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale sospensione dell'attività delle Autorità di bacino e che va convalidata l'attività posta in essere dalle stesse e disciplinato il periodo di transizione sino all'adozione della nuova normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonché agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale provocato, con riferimento ai siti contaminati di interesse nazionale;

Ritenuto che occorre predisporre misure indilazionabili per assicurare la funzionalità di base di alcuni organismi operanti nel sistema della tutela ambientale, evitando la dispersione di professionalità adeguate e garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie per il funzionamento;

Ritenuto necessario un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente scadenza del precedente regime transitorio, nonché di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie;

Ritenuto infine che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Autorità di bacino di rilievo nazionale

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.

3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

Art. 2.

Danno ambientale

1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.

2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.

3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.

6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale è inferiore.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.

2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA è autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.

3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 4.

Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. All'articolo 195, comma 2, lettera *e)*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

Art. 6.

Rifiuti ammessi in discarica

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 7.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3);».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 8.

Disposizioni in materia di protezione civile

1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0231

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. **209**.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali;

Visto il decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI A SOSTEGNO
DEI PROCESSI DI PACE

Art. 1.

Interventi per le esigenze di prima necessità della popolazione locale

1. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa complessiva di euro 10.273.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.770.000 in Libano, euro 7.103.400 in Afghanistan, euro 1.400.000 nei Balcani.

Art. 2.

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 2.500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 613.905 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 13.596.012 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 124.310 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 247.560 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 880.483 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

7. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 6.546.081 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 236.335 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni,

a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 3.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 242.368.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 192.102.649 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 7.849.728 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 97.540.539 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 17.918.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 590.816 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 241.177 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 5.573.720 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 9.905.126 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 254.448 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO ed

EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 135.913 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 732.720 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.223.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 8.736.930 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 16.369.062 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

16. È autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 77.839.084 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e la spesa di euro 32.738.183 per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

17. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2009, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi materiali di ricambio per elicotteri AB 205, escluso il materiale d'armamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.200.000.

18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica dell'Uzbekistan materiali di attendamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 100.000.

19. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate dell'Ecuador il galleggiante ex unità navale ausiliaria portaacqua in disarmo dal 31 ottobre 2008.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 3.445.285 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.580 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 343.760 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 4.550 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 32.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.856 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 4.822.102 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.536.862 e di euro 533.218 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assi-

stance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 815.386 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 185.146 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 429.655 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 9, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 216.500 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 257.419 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

32. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 367.307 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione internazionale in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

33. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, Albania 2, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, MINUSTAH;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat,;

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, a decorrere dal 21 settembre 2008.

g) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale che partecipa alla missione EUFOR Tchad/RCA.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2009 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita, nei casi di urgenza ed emergenza, l'effettuazione di manovre per il sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base ed avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato. Negli stessi casi di urgenza ed emergenza, in assenza di personale sanitario, ai militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. Per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000.

Art. 5.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a), b), c)* e *d),* 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia

e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. Per i reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la missione di cui all'articolo 3, comma 14, la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

5. I reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale, sia se commessi in alto mare sia, nei casi previsti dal presente decreto, in acque territoriali altrui. Nei casi di arresto in flagranza o fermo per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.

Art. 6.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque non inferiore a euro 120.000.000 dei quali euro 100.000.000 destinati al Ministero della difesa, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 763.135.522 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0230

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2008.

Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e successive modificazioni;

Visto in particolare, il comma 21-*bis* dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 71;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione del registro delle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Ritenuto opportuno definire il formato elettronico elaborabile previsto dall'articolo 37, comma 21-*bis*, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel formato standard eXstensible Business Reporting Language - XBRL, per l'adozione del quale è necessario rendere disponibili adeguate classificazioni e nomenclature (di seguito: «tassonomie») delle voci da inserire nei documenti contabili;

Preso atto della creazione dell'associazione non riconosciuta «XBRL Italia», fondata da Associazione Bancaria Italiana, Banca d'Italia, Confindustria, Assonime, ISVAP, Unioncamere, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, Borsa italiana S.p.A., Associazione Italiana degli analisti finanziari, Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione, Organismo Italiano di Contabilità, allo scopo di introdurre e sviluppare il linguaggio XBRL a livello nazionale;

Tenuto conto dell'importanza dell'adozione di tale nuovo standard *de facto* per la presentazione in forma elettronica dei bilanci delle società di capitali, in coerenza con i principi in materia di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti informatici affermati al Codice dell'amministrazione digitale;

Rilevato che le società rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, redigono o possono redigere il bilancio consolidato e d'esercizio secondo i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Rilevato che le imprese esercenti attività bancaria, nonché quelle esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, redigono i bilanci tenendo conto di schemi e regole di compilazione definiti dalle rispettive autorità di vigilanza;

Considerato che la necessaria produzione di una autonoma tassonomia per tali ultimi tipi di società richiede tempi più lunghi di quelli necessari per un'attuazione generalizzata, in considerazione della complessità ed eterogeneità dei relativi documenti contabili;

Condivisa la proposta della predetta associazione di una progressiva introduzione del nuovo standard *de facto*, in modo da consentire, da un lato, ad imprese e professionisti di adeguare le loro procedure e acquisire le necessarie conoscenze tecniche e i corrispondenti prodotti applicativi e, dall'altro, all'Associazione di produrre le tassonomie per le società che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali;

Considerato che il comma 21-*bis* dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 richiede il formato elettronico elaborabile non solo per i bilanci, ma anche per tutti gli atti da depositare presso il registro delle imprese, ma che per questi ultimi la definizione di tassonomie e formati elaborabili richiede una più approfondita riflessione;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 13 novembre 2008;

Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 37, comma 21-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al registro delle imprese individuando, in fase di prima applicazione, i documenti e i soggetti per i quali vige tale obbligo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «decreto della modulistica del registro imprese», il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008;

b) «distinta della modulistica del registro imprese», il documento informatico indicato con il termine «distinta» nel decreto della modulistica del registro delle imprese;

c) «W3C» , World Wide Web Consortium, il Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sulla rete Internet;

d) «XML», eXtensible Markup Language, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;

e) «Schema XML», il documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando gli elementi (nome, tipo di dato, attributi), l'ordine e la gerarchia in cui devono essere rappresentati, in base alle specifiche definite dal W3C;

f) «XBRL», il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso dal consorzio XBRL;

g) «PDF», «Portable Document Format», il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico «ISO 32000, Document management - Portable document format - PDF 1.7»;

h) «PDF/A», la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico «ISO 19005-1, Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)»;

i) «Consorzio XBRL», l'organizzazione internazionale a cui partecipano istituzioni e imprese con lo scopo di emanare le specifiche tecniche XBRL e promuoverne l'uso (XBRL International Consortium);

j) «Associazione XBRL Italia», l'associazione a cui partecipano istituzioni, ordini professionali e associazioni imprenditoriali che ha lo scopo di favorire il processo di standardizzazione e di ammodernamento della comunicazione finanziaria, agevolandone la gestione sia nella fase di definizione dei contenuti sia in quella dello scambio e della elaborazione della stessa;

k) «firma digitale», come definita dal Codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (d'ora in poi «Codice»*)* e dalle relative regole tecniche;

l) «validazione temporale», la validazione temporale come definita dal Codice e dalle relative regole tecniche;

m) «Sito XBRL», il sito internet indicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per la pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella versione italiana;

n) «specifiche XBRL italiane», le regole tecniche del formato XBRL nella versione italiana pubblicate nel sito XBRL;

o) «IAS/IFRS», i principi contabili internazionali definiti dall'International Accounting Standards Board, e le relative interpretazioni ufficiali formulate dall'International Financial Reporting Interpretation Commitee, adottati secondo la procedura di omologazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

p) «OIC», la fondazione Organismo Italiano di Contabilità (OIC) a cui partecipano associazioni imprenditoriali, ordini professionali, associazioni degli utilizzatori, società di gestione dei mercati regolamentati e istituzioni e che nello svolgimento della sua attività cura la predisposizione dei principi contabili nazionali.

Art. 3.

Decorrenza e soggetti obbligati

1. L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1.

2. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 non decorre dalla data ivi indicata:

a) per le società di capitali quotate in mercati regolamentati;

b) per le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

c) per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro

delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.

Art. 4.

Presentazione al registro delle imprese

1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 21-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le modalità previste dal decreto ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese, allegando i documenti informatici definiti nei successivi articoli.

Art. 5.

Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati

1. Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il registro delle imprese è costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in formato elaborabile anche i documenti richiesti da normative di settore o da principi contabili internazionali.

2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'art. 4, compilata come previsto per il deposito del bilancio.

3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta la rappresentazione a stampa del contenuto del bilancio in formato elaborabile.

4. A partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

5. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.

6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Formato degli atti diversi dal bilancio

1. Gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate, i competenti ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia.

2. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 4 e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.

4. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui comma 1 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

1. La conformità dei documenti elettronici elaborabili alle presenti regole tecniche è verificata dall'ufficio del registro delle imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

2. Qualora le istanze non siano conformi, l'ufficio del registro richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato, l'ufficio respinge l'istanza.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

08A10127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2008.

Trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di sanzioni ed interessi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, laddove, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), dispone la necessità di determinare con decreto le modalità ed i termini di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze ed attribuisce all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) il compito di organizzare le attività strumentali relative alla prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 gennaio 2006, n. 13, in forza del quale, per la realizzazione delle suddette finalità, l'ANCI ha costituito, in data 16 marzo 2006, un apposito soggetto, denominato Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL);

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto 22 novembre 2005, il quale dispone che restano ferme nella competenza dell'IFEL le attività - già attribuite al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale - previste dai decreti ministeriali 11 ottobre 1993, 7 giugno 2000 e 31 luglio 2000, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 1993, n. 173 del 26 luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre 2000;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di affidare a terzi il servizio di riscossione dei tributi e di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti;

Visto l'articolo 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che gli enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso;

Visto l'articolo 1, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui è stata prevista la possibilità per i comuni di istituire un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP);

Visto l'articolo 1, comma 148, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che per la disciplina dell'ISCOP si applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI;

Visto l'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerata l'opportunità di disciplinare, con il presente decreto, nuove modalità e termini di trasmissione dei dati di riscossione relativamente all'ICI ed all'ISCOP;

Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

Decreta:

Art. 1.

Dati oggetto della trasmissione

1. La trasmissione dei dati, distinti per contribuente e per ciascun anno di imposizione, relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a titolo di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) di cui all'articolo 1, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed a titolo di sanzioni ed interessi, deve essere effettuata con flusso telematico che garantisca gli standards di sicurezza previsti da protocolli della pubblica amministrazione, secondo le caratteristiche stabilite nell'allegato 1 e le modalità di trasmissione che saranno definite, con appositi provvedimenti, dalla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ed i rappresentanti dei soggetti di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del successivo articolo 2.

2. Sono esclusi dalla trasmissione i dati relativi ai versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Soggetti che effettuano la trasmissione dei dati

1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di ICI e di ISCOP, devono essere trasmessi, senza oneri per lo Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, dai seguenti soggetti:

a) il comune, nei casi stabiliti nell'articolo 3 del presente decreto;

b) l'agente della riscossione che svolge attività di riscossione per l'ente locale, anche con riferimento agli eventuali versamenti per comuni estranei alla propria competenza;

c) i soggetti a cui gli enti locali, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno affidato la riscossione dei tributi, di seguito denominati "affidatari";

d) la società Poste Italiane S.p.A.

Art. 3.

Trasmissione dei dati da parte dei comuni

1. I comuni che, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno previsto modalità di pagamento dell'ICI e dell'ISCOP aggiuntive rispetto al pagamento mediante bollettino di conto corrente postale o al versamento unitario di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, devono trasmettere, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i dati relativi ai versamenti eseguiti secondo tali modalità ed effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

2. I comuni per i quali Poste Italiane S.p.A. non provvede alla rendicontazione dei bollettini di conto corrente postale, trasmettono i dati relativi ai versamenti con le caratteristiche e le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto ed i tempi di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

Trasmissione dei dati da parte degli agenti della riscossione e degli affidatari

1. Gli agenti della riscossione e gli affidatari dell'ICI e dell'ISCOP devono trasmettere, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i dati relativi ai versamenti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Art. 5.

Trasmissione dei dati da parte della società Poste Italiane S.p.A.

1. La società Poste Italiane S.p.A., per i comuni per i quali provvede alla rendicontazione dei bollettini, deve trasmettere entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento i dati relativi ai pagamenti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno a titolo di ICI e di ISCOP e di relativi sanzioni ed interessi, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Art. 6.

Conservazione e utilizzazione dei dati

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto devono tenere a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze una copia informatica dei dati trasmessi per un periodo di sei anni a decorrere dalla data della loro trasmissione.

2. I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rendere disponibili i dati, ove richiesti, all'IFEL, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'interno ed all'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 7.

Trasmissione dei dati relativi ad annualità precedenti

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 devono provvedere alla trasmissione dei dati relativi all'anno di imposta 2007 entro il 31 dicembre 2008, e dei dati relativi all'anno di imposta 2008 entro il 31 marzo 200928 febbraio 2009, secondo le caratteristiche e le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2008

Il direttore generale delle fnanze
LAPECORRELLA

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
PRIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 351.

ALLEGATO *1*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E ALL'IMPOSTA DI SCOPO.

CONTENUTO FORNITURA.

La fornitura contiene i dati, relativi ai pagamenti ricevuti e ai conseguenti riversamenti, che costituiscono la "Unità di registrazione". Più unità di registrazione possono essere presenti nella medesima fornitura. All'interno di ciascuna unità di registrazione i record si riferiscono tutti a uno stesso comune. Ogni unità di registrazione si riferisce a una coppia comune/quietanza di riversamento diversa da quelle trattate all'interno delle altre unità di registrazione contenute nella stessa fornitura. All'interno di ciascuna fornitura le unità di registrazione devono riferirsi tutte alla stessa tipologia di tributo: ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) o ISCOP (Imposta di Scopo). Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi di record:
1) Record riversamento (nel caso di fornitura diretta da comune, si tratta di un riepilogo delle riscossioni contabili e delle violazioni contenute nell'unità di registrazione);
2) Record riscossione contabile;
3) Record violazioni;
4) Record anagrafico di persone fisiche, per i soggetti persone fisiche presenti nei modelli di versamento;
5) Record anagrafico di persone giuridiche, per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, presenti nei modelli di versamento.
I record di cui ai punti 4) e 5) devono essere registrati solo a fronte di codici fiscali, riportati nei relativi record "contabile" e "violazione", che abbiano il carattere di controllo errato, secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976).
L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una concessione deve essere preceduto da un record iniziale e seguito da un record finale.

CONTENUTO DELLA "UNITA' DI REGISTRAZIONE".

Le singole "Unità di registrazione" devono essere disposte sul "file" per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi di campi appresso citati): codice concessione, codice ente, numero di quietanza, progressivo record, tipo record.
Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record riversamento inserito nel file, deve essere incrementato di una unità per i successivi record riversamento, record contabile e record violazione, per i record "anagrafici" (punti 4 e 5) il progressivo assume il valore del record contabile o del record violazione a cui si riferiscono.
Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente la "Unità di registrazione"; per ciascun campo vengono forniti nell'ordine: numero d'ordine, descrizione, tipologia, lunghezza ed eventuali note esplicative del contenuto.

TRACCIATO RECORD ICI

Record riversamento

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale "0" nel caso di Poste Italiane e "1" nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale "9999" per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "1"
6	Data del riversamento	AAAAMMGG	8	Vedi nota (2)
7	Codice tesoreria	Numerico	3	Vedi nota (3)
8	Importo riversato	Numerico	13	Importo espresso in centesimi di Euro
9	Commissione	Numerico	10	Vedi nota (4)
10	Numero di riscossioni	Numerico	6	Numero di riscossioni a fronte delle quali è stato effettuato il riversamento
11	Flag tipo riversamento	Numerico	1	Vedi nota (5)
12	Tipologia di riscossioni riversate	Alfanumerico	1	Vale "O" per versamenti spontanei, "V" per violazioni, "M" per riscossioni miste
13	Filler	Numerico	132	Vale sempre "0"

Record riscossione contabile

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale “0” nel caso di Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale “9999” per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "3"
6	Data del versamento	AAAAMMGG	8	È la data di versamento da parte del contribuente, espressa in anno, mese e giorno
7	Codice fiscale	Alfanumerico	16	Se partita iva allineare a destra gli 11 caratteri che la compongono
8	Anno imposta / Periodo di riferimento	Numerico	2	Devono essere impostate le ultime due cifre dell'anno di imposta (la stessa informazione, a 4 cifre, è riportata in coda al record)
9	Numero riferimento quietanza	Alfanumerico	11	Vedi nota (6)
10	Importo versato dal contribuente	Numerico	11	Importo espresso in centesimi di Euro
11	Importo terreni agricoli	Numerico	10	Importo espresso in centesimi di Euro
12	Importo aree fabbricabili	Numerico	10	Importo espresso in centesimi di Euro
13	Importo abitazione principale	Numerico	10	Importo espresso in centesimi di Euro
14	Importo altri fabbricati	Numerico	10	Importo espresso in centesimi di Euro
15	Importo detrazione	Numerico	8	Importo espresso in centesimi di Euro
16	Flag quadratura	Numerico	1	"0" Quadratura "1" Squadratura
17	Flag reperibilità	Numerico	1	"1" Codice fiscale errato e/o contribuente non identificabile; "2" Per comune di ubicazione non identificabile; "3" Codice fiscale errato - contribuente e comune di ubicazione dell'immobile non identificabile; "0" Altrimenti
18	Tipo versamento	Numerico	1	Vedi nota (7)
19	Data di registrazione	AAAAMMGG	8	Vedi nota (8)
20	Flag di competenza del versamento	Numerico	1	Vale sempre “0”
21	Comune	Alfanumerico	25	Comune di ubicazione degli immobili
22	CAP	Numerico	5	Codice di avviamento postale del comune di ubicazione degli immobili
23	Numero fabbricati	Numerico	4	Numero dei fabbricati a fronte del quale è versata l'imposta
24	Flag acconto/saldo	Numerico	1	"1" Per versamento di acconto; "2" Per versamento di saldo; "3" Per versamento in unica soluzione; "0" Altrimenti

25	Flag identificazione	Numerico	1	"1" Per versamento incassato in periodi precedenti ed attribuito al comune nel periodo di riferimento della fornitura; "0" Altrimenti
26	Periodo di riferimento del versamento	Numerico	4	Devono essere impostate le 4 cifre dell'anno d'imposta
27	Ravvedimento	Numerico	1	"0" Standard "1" Ravvedimento
28	Filler	Numerico	25	Vale sempre "0"

Record violazioni

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale "0" nel caso di Poste Italiane e "1" nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale "9999" per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "6"
6	Data del versamento	AAAAMMGG	8	È la data di versamento da parte del contribuente, espressa in anno, mese e giorno
7	Codice fiscale	Alfanumerico	16	Se partita iva allineare a destra gli 11 caratteri che la compongono
8	Filler	Numerico	2	Vale sempre "0"
9	Numero riferimento quietanza	Alfanumerico	11	Vedi nota (6)
10	Importo versato dal contribuente	Numerico	11	Espresso in centesimi di Euro
11	Filler	Numerico	48	Vale sempre "0"
12	Flag quadratura	Numerico	1	"0" Quadratura "1" Squadratura
13	Flag reperibilità	Numerico	1	"1" Codice fiscale errato e/o contribuente non identificabile; "2" Per comune di ubicazione non identificabile; "3" Codice fiscale errato - contribuente e comune di ubicazione dell'immobile non identificabile; "0" Altrimenti
14	Tipo versamento	Numerico	1	Vedi nota (7)
15	Data di registrazione	AAAAMMGG	8	Vedi nota (8)
16	Flag di competenza del versamento	Numerico	1	Vale sempre "0"
17	Comune	Alfanumerico	25	Comune di ubicazione degli immobili
18	CAP	Numerico	5	Codice di avviamento postale del comune di ubicazione degli immobili
19	Filler	Numerico	5	Vale sempre "0"
20	Flag identificazione	Numerico	1	"1" Per versamento incassato in periodi precedenti ed attribuito al comune nel periodo di riferimento della fornitura; "0" Altrimenti
21	Flag tipo imposta	Numerico	1	Vale "1" per ICI e "2" per ISCOP
22	Numero provvedimento di liquidazione	Numerico	9	Inserire il numero dell'atto di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
23	Data provvedimento di liquidazione	Numerico	8	GGMMAAAA
24	Filler	Numerico	12	Vale sempre "0"

Record anagrafica persone fisiche

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale “0” nel caso di Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale “9999” per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "4"
6	Cognome	Alfanumerico	24	
7	Nome	Alfanumerico	20	
8	Comune	Alfanumerico	25	Comune del domicilio fiscale
9	Filler	Numerico	105	Vale sempre "0"

Record anagrafica persone giuridiche

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale “0” nel caso di Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale “9999” per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "5"
6	Ragione sociale o Denominazione	Alfanumerico	60	
7	Comune	Alfanumerico	25	Comune del domicilio fiscale
8	Filler	Numerico	89	Vale sempre "0"

Record iniziale

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Identificativo Record	Alfanumerico	4	Vale sempre “ICI0”
2	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale “0” nel caso di Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune
3	Periodo di riferimento delle riscossioni	Numerico	4	Anno di imposta cui si riferiscono le riscossioni trasmesse
4	Data di scadenza	AAAAMMGG	8	Data relativa alla scadenza d’invio dei dati espressa in anno, mese e giorno
5	Progressivo invio	Numerico	2	Numero progressivo di invio nell’ambito della scadenza, vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente
6	Numero di supporti	Numerico	2	Numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio considerata – vale “0” nel caso di fornitura telematica
7	Numero d’ordine del supporto	Numerico	2	Numero d’ordine del supporto nell’ambito della registrazione relativa alla concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio considerata – vale “0” nel caso di fornitura telematica
8	Filler	Numerico	175	Vale sempre "0"

Record finale

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Identificativo Record	Alfanumerico	4	Vale sempre “ICI9”
2	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale “0” nel caso di Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune
3	Periodo di riferimento delle riscossioni	Numerico	4	Anno di imposta cui si riferiscono le riscossioni trasmesse
4	Data di scadenza	AAAAMMGG	8	Data relativa alla scadenza d'invio dei dati espressa in anno, mese e giorno
5	Progressivo invio	Numerico	2	Numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza, vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente
6	Numero di record tipo “1”	Numerico	10	Numero dei record di riversamento inseriti nel supporto (o nella fornitura, in caso di fornitura telematica)
7	Numero di record tipo “3”	Numerico	10	Numero dei record di riscossione inseriti nel supporto (o nella fornitura, in caso di fornitura telematica)
8	Numero di record tipo “4” e “5”	Numerico	10	Numero dei record anagrafici inseriti nel supporto (o nella fornitura, in caso di fornitura telematica)
9	Numero di record tipo “6”	Numerico	10	Numero dei record violazioni inseriti nel supporto (o nella fornitura, in caso di fornitura telematica)
10	Filler	Numerico	139	Vale sempre "0"

TRACCIATO RECORD ISCOP

Record riversamento

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale “0” nel caso di Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale “9999” per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "1"
6	Data del riversamento	AAAAMMGG	8	Vedi nota (2)
7	Codice tesoreria	Numerico	3	Vedi nota (3)
8	Importo riversato	Numerico	13	Importo espresso in centesimi di Euro
9	Commissione	Numerico	10	Vedi nota (4)
10	Numero di riscossioni	Numerico	6	Numero di riscossioni a fronte delle quali è stato effettuato il riversamento
11	Flag tipo riversamento	Numerico	1	Vedi nota (5)
12	Tipologia di riscossioni riversate	Alfanumerico	1	Vale “O” per versamenti spontanei, “V” per violazioni, “M” per riscossioni miste
13	Filler	Numerico	132	Vale sempre "0"

Record riscossione contabile

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale "0" nel caso di Poste Italiane e "1" nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale "9999" per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "3"
6	Data del versamento	AAAAMMGG	8	È la data di versamento da parte del contribuente, espressa in anno, mese e giorno
7	Codice fiscale	Alfanumerico	16	Se partita iva allineare a destra gli 11 caratteri che la compongono
8	Anno imposta / Periodo di riferimento	Numerico	2	Devono essere impostate le ultime due cifre dell'anno di imposta (la stessa informazione, a 4 cifre, è riportata in coda al record)
9	Numero riferimento quietanza	Alfanumerico	11	Vedi nota (6)
10	Importo versato dal contribuente	Numerico	11	Importo espresso in centesimi di Euro
11	Imponibile ICI	Numerico	16	Importo espresso in centesimi di Euro
12	Detrazione comunale	Numerico	7	Importo espresso in centesimi di Euro
13	Riduzione comunale	Numerico	7	Importo espresso in centesimi di Euro
14	Filler	Numerico	10	Vale sempre "0"
15	Filler	Numerico	8	Vale sempre "0"
16	Flag quadratura	Numerico	1	"0" Quadratura "1" Squadratura
17	Flag reperibilità	Numerico	1	"1" Codice fiscale errato e/o contribuente non identificabile; "2" Per comune di ubicazione non identificabile; "3" Codice fiscale errato - contribuente e comune di ubicazione dell'immobile non identificabile; "0" Altrimenti
18	Tipo versamento	Numerico	1	Vedi nota (7)
19	Data di registrazione	AAAAMMGG	8	Vedi nota (8)
20	Flag di competenza del versamento	Numerico	1	Vale sempre "0"
21	Comune	Alfanumerico	25	Comune di ubicazione degli immobili
22	CAP	Numerico	5	Codice di avviamento postale del comune di ubicazione degli immobili
23	Filler	Numerico	4	Vale sempre "0"
24	Flag acconto/saldo	Numerico	1	"1" Per versamento di acconto; "2" Per versamento di saldo; "3" Per versamento in unica soluzione; "0" Altrimenti

25	Flag identificazione	Numerico	1	"1" Per versamento incassato in periodi precedenti ed attribuito al comune nel periodo di riferimento della fornitura; "0" Altrimenti
26	Periodo di riferimento del versamento	Numerico	4	Devono essere impostate le 4 cifre dell'anno d'imposta
27	Ravvedimento	Numerico	1	"0" Standard "1" Ravvedimento
28	Filler	Numerico	25	Vale sempre "0"

Record violazioni

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale "0" nel caso di Poste Italiane e "1" nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale "9999" per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "6"
6	Data del versamento	AAAAMMGG	8	È la data di versamento da parte del contribuente, espressa in anno, mese e giorno
7	Codice fiscale	Alfanumerico	16	Se partita iva allineare a destra gli 11 caratteri che la compongono
8	Filler	Numerico	2	Vale sempre "0"
9	Numero riferimento quietanza	Alfanumerico	11	Vedi nota (6)
10	Importo versato dal contribuente	Numerico	11	Espresso in centesimi di Euro
11	Filler	Numerico	48	Vale sempre "0"
12	Flag quadratura	Numerico	1	"0" Quadratura "1" Squadratura
13	Flag reperibilità	Numerico	1	"1" Codice fiscale errato e/o contribuente non identificabile; "2" Per comune di ubicazione non identificabile; "3" Codice fiscale errato - contribuente e comune di ubicazione dell'immobile non identificabile; "0" Altrimenti
14	Tipo versamento	Numerico	1	Vedi nota (7)
15	Data di registrazione	AAAAMMGG	8	Vedi nota (8)
16	Flag di competenza del versamento	Numerico	1	Vale sempre "0"
17	Comune	Alfanumerico	25	Comune di ubicazione degli immobili
18	CAP	Numerico	5	Codice di avviamento postale del comune di ubicazione degli immobili
19	Filler	Numerico	5	Vale sempre "0"
20	Flag identificazione	Numerico	1	"1" Per versamento incassato in periodi precedenti ed attribuito al comune nel periodo di riferimento della fornitura; "0" Altrimenti
21	Flag tipo imposta	Numerico	1	Vale "1" per ICI e "2" per ISCOP
22	Numero provvedimento di liquidazione	Numerico	9	Inserire il numero dell'atto di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
23	Data provvedimento di liquidazione	Numerico	8	GGMMAAAA
24	Filler	Numerico	12	Vale sempre "0"

Record anagrafica persone fisiche

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale "0" nel caso di Poste Italiane e "1" nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale "9999" per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "4"
6	Cognome	Alfanumerico	24	
7	Nome	Alfanumerico	20	
8	Comune	Alfanumerico	25	Comune del domicilio fiscale
9	Filler	Numerico	105	Vale sempre "0"

Record anagrafica persone giuridiche

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale "0" nel caso di Poste Italiane e "1" nel caso di fornitura diretta da comune
2	Codice ente	Alfanumerico	4	Codice catastale del comune competente – vale "9999" per comune non identificabile
3	Numero quietanza	Numerico	10	Vedi nota (1)
4	Progressivo record	Numerico	8	
5	Tipo record	Numerico	1	Vale sempre "5"
6	Ragione sociale o Denominazione	Alfanumerico	60	
7	Comune	Alfanumerico	25	Comune del domicilio fiscale
8	Filler	Numerico	89	Vale sempre "0"

Record iniziale

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Identificativo Record	Alfanumerico	4	Vale sempre "ISC1"
2	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale "0" nel caso di Poste Italiane e "1" nel caso di fornitura diretta da comune
3	Periodo di riferimento delle riscossioni	Numerico	4	Anno di imposta cui si riferiscono le riscossioni trasmesse
4	Data di scadenza	AAAAMMGG	8	Data relativa alla scadenza d'invio dei dati espressa in anno, mese e giorno
5	Progressivo invio	Numerico	2	Numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza, vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente
6	Numero di supporti	Numerico	2	Numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio, considerata – vale "0" nel caso di fornitura telematica
7	Numero d'ordine del supporto	Numerico	2	Numero d'ordine del supporto nell'ambito della registrazione relativa alla concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio, considerata – vale "0" nel caso di fornitura telematica
8	Filler	Numerico	175	Vale sempre "0"

Record finale

N. Ordine	Descrizione	Tipologia	Lunghezza	Note
1	Identificativo Record	Alfanumerico	4	Vale sempre “ISC9”
2	Codice concessione	Alfanumerico	3	Codice identificativo della Concessione – vale “0” nel caso di Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune
3	Periodo di riferimento delle riscossioni	Numerico	4	Anno di imposta cui si riferiscono le riscossioni trasmesse
4	Data di scadenza	AAAAMMGG	8	Data relativa alla scadenza d’invio dei dati espressa in anno, mese e giorno
5	Progressivo invio	Numerico	2	Numero progressivo di invio nell’ambito della scadenza, vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente
6	Numero di record tipo “1”	Numerico	10	Numero dei record di riversamento inseriti nel supporto (o nella fornitura, in caso di fornitura telematica)
7	Numero di record tipo “3”	Numerico	10	Numero dei record di riscossione inseriti nel supporto (o nella fornitura, in caso di fornitura telematica)
8	Numero di record tipo “4” e “5”	Numerico	10	Numero dei record anagrafici inseriti nel supporto (o nella fornitura, in caso di fornitura telematica)
9	Numero di record tipo “6”	Numerico	10	Numero dei record violazioni inseriti nel supporto (o nella fornitura, in caso di fornitura telematica)
10	Filler	Numerico	139	Vale sempre "0"

NOTE

(1) - NUMERO QUIETANZA: Numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente; numero del postagiro o del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento al comune; numero dell'operazione bancaria nei casi di riversamento tramite bonifico; impostare a “0” se non attribuibile.

(2) - DATA DEL RIVERSAMENTO: Espressa in anno, mese e giorno indica la data del riversamento al comune; impostare a “0” se non attribuibile.

(3) - CODICE TESORERIA: Codice identificativo della Tesoreria dello Stato competente, da impostare per i comuni assoggettati alla tesoreria unica; impostare a “0” se non attribuibile.

(4) - COMMISSIONE: Importo della commissione trattenuta dall’agente della riscossione o dall’affidatario, impostato a zero nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento; impostare a “0” se non attribuibile.

(5) - FLAG TIPO RIVERSAMENTO: assume i valori: 9 per riversamento effettuato direttamente al comune competente; 1 per riversamento effettuato tramite postagiro; 2 per riversamento effettuato tramite conto corrente postale; 3 per riversamento effettuato tramite bonifico bancario; impostare a “0” se non attribuibile.

(6) - NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA QUIETANZA: numero della quietanza rilasciata dall’agente della riscossione o dall’affidatario; vale zero per versamento effettuato tramite conto corrente postale o tramite bonifico bancario; impostare a “0” se non attribuibile.

(7) - TIPO VERSAMENTO: vale: 1 se il versamento è effettuato direttamente alla concessione; 2 se il versamento è effettuato alla concessione tramite conto corrente postale; 3 se il versamento è effettuato alla concessione tramite azienda di credito convenzionata; impostare a “0” se non attribuibile.

(8) - DATA DI REGISTRAZIONE: è la data espressa in anno, mese e giorno in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale o tramite bonifico bancario; impostare a “0” se non attribuibile.

08A010046

DECRETO 19 dicembre 2008.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, relativamente al periodo 1° luglio-30 settembre 2008.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 24 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 228 del 29 settembre 2008 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2008-30 settembre 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2008-30 settembre 2008 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata ai fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2008-30 settembre 2008, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A)*

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2008-31 dicembre 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il capo della Direzione: MARESCA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2008

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2009

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO* *in unità di euro*	*TASSI MEDI* *(su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,27
	oltre 5.000	9,12
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	fino a 5.000	6,89
EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	oltre 5.000	6,22
FACTORING (3)	fino a 50.000	7,01
	oltre 50.000	6,28
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,93
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI	fino a 5.000	14,69
INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	oltre 5.000	11,10
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	13,33
	oltre 5.000	9,52
LEASING	fino a 5.000	12,34
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,07
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,01
	oltre 50.000	6,82
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	16,29
E CREDITO *REVOLVING* (7)	oltre 5.000	10,13
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8):		
- A TASSO FISSO		5,39
- A TASSO VARIABILE		5,45

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'allegato A al medesimo decreto - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,66 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della

congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

08A10012

DECRETO 19 dicembre 2008.

Decadenza della società Totobetting Srl dalle concessioni n. 3148 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, e n. 4110 per la raccolta dei giochi pubblici.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Viste le convenzioni di concessione stipulate con la società Totobetting Srl, con sede in Portogruaro, via Zambaldi, 3 (già Goldbet Italia Srl) n. 3148 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, e n. 4110 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti, in particolare, l'art. 17, comma 2, della convenzione di concessione n. 3148 e l'art. 23, comma 2, della convenzione di concessione n. 4110, i quali stabiliscono che l'Amministrazione procede alla decadenza dalla concessione, anche in caso di:

violazioni delle norme vigenti che disciplinano le scommesse a quota fissa (lettera c);

violazione della normativa in materia di repressione del gioco e delle scommesse anomali, illeciti e clandestini (lettera g);

nonché il comma 3 dei medesimi articoli il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza dalla concessione, previa immediata sospensione cautelativa della sua efficacia, qualora il concessionario commercializzi in proprio o attraverso società in qualsiasi modo collegate, sul territorio italiano o anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi assimilabili alle scommesse a quota fissa ovvero ad altri giochi pubblici gestiti dall'Amministrazione;

Vista la lettera raccomandata a/r del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO, il cui contenuto forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale, per i motivi indicati nella lettera stessa, è stato comunicato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio al procedimento di decadenza dalle concessioni n. 3148 e n. 4110 e che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3, della convenzione di concessione n. 3148, e dall'art. 23, comma 3, della convenzione di concessione n. 4110, è stata disposta la immediata sospensione dell'efficacia delle concessioni stesse;

Considerato che, sulla base degli elementi comunicati con la sopraindicata lettera del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO, è stato accertato che la società Totobetting Srl è inequivocabilmente collegata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, al medesimo centro di interessi e decisionale che gestisce il sito www.godbet.com (e varianti), con il quale è esercitata la raccolta illecita di scommesse sul territorio nazionale, esercitata cioè in mancanza del titolo concessorio rilasciato dall'Amministrazione;

Considerato che le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 17 della convenzione di concessione n. 3148 e dell'art. 23 della convenzione di concessione n. 4110, le cui clausole sono state espressamente accettate all'atto della stipula delle convenzioni in parola mediante duplice sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, sono, con ogni evidenza, finalizzate a sanzionare comportamenti illeciti nella raccolta di scommesse da parte di soggetti riconducibili a un medesimo centro di interessi e decisionale, indipendentemente da quale soggetto appartenente a tale centro d'interessi si ponga in essere la condotta illecita;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6399/2008 di rigetto della domanda della società Totobetting Srl di sospensione della sentenza del Tar per il Lazio, Sezione seconda n. 10236/2008, con la quale è stato respinto il ricorso per l'annullamento del sopraindicato provvedimento del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa la decadenza della società Totobetting Srl dalle concessioni n. 3148 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, e n. 4110 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore: TAGLIAFERRI

08A10061

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2008.

Autorizzazione all'impresa Globachem NV a porre in commercio il prodotto fitosanitario, esente da classificazione di pericolo, denominato «Gibb Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 3 novembre 2005 dall'impresa Globachem NV con sede legale in Leeuwerweg 138 Sint-Truiden (Belgio) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Gibb Plus»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Gibberelline A4-A7;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 21 ottobre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Globachem NV - Sint-Truiden (Belgio);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 l'impresa Globachem NV con sede legale in Leeuwerweg 138 Sint-Truiden (Belgio) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato GIBB PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Globachem NV - Sint-Truiden (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12989.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GIBB PLUS

Fitoregolatore contro la rugginosità e per la buona fioritura e allegagione dei frutti del melo e del pero
Concentrato Solubile

Partita n°

Composizione
Gibberelline A_4-A_7 g 0,97 (10 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Attenzione: Manipolare con Prudenza

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

Informazioni mediche
in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Caratteristiche: GIBB plus è un fitoregolatore che trova interessanti campi d'impiego su alcune cultivar di melo e pero. In determinate situazioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al Gruppo Delicious rosse, sia normali che Spur, tendono ad assumere una forma schiacciata, GIBB plus provoca una modifica della forma (allungamento) secondo gli standard varietali delle zone più vocate. GIBB plus sulle mele della varietà Golden Delicious previene o riduce significativamente la rugginosità, fisiopatia che causa un importante deprezzamento della produzione. Il prodotto ha dimostrato di diminuire i danni da gelo e quindi di aiutare l'allegagione nei casi di gelate durante la fioritura; in questo caso trattare entro 24 ore dalla gelata, nelle ore più calde, e ripetere eventualmente l'intervento in caso di perdurare delle gelate.

Campi, dosi ed epoche d'impiego
- Melo (Gruppo Delicious rosse) - Miglioramento della forma. Applicare 100-130 ml/hl (corrispondente a 0,01 – 0,013 kg/ha), distribuendo il prodotto tra la piena fioritura (80% di fiori aperti) e la caduta petali, preferibilmente in due applicazioni di 50-80 ml/hl ciascuna ad intervallo di 7-10 giorni.
- Melo (Golden Delicious) - Prevenzione della rugginosità. impiegare 40-50 ml/hl (corrispondente a 0,004 – 0,005 kg/ha) per trattamento, realizzando un programma di 3-4 applicazioni; effettuare il primo trattamento a fine fioritura e i successivi ad intervalli di 7- 10 giorni.
- Melo del Gruppo Gala. Favorisce il miglioramento della forma, anticipa l'emissione e lo sviluppo dell'apparato fogliare, migliora l'omogeneità della fioritura, incrementa la quantità raccolta al primo stacco. Fare 4 applicazioni distanziate di 15 giorni con 30-40 ml/hl (corrispondente a 0,003 – 0,004 kg/ha) in pre-fioritura (orecchiette di topo e mazzetti) e ad ingrossamento dei frutti (frutto noce).
- Altre varietà di melo. 50-60 ml/hl (corrispondente a 0,005 – 0,006 kg/ha) durante la fioritura ripetuto per 2 volte.
- Pero - Miglioramento dell'allegagione. Applicare 80-100 ml/hl distribuendo il prodotto all'inizio della fioritura, preferibilmente in due applicazioni di 40-50 ml/hl (corrispondente a 0,008 – 0,01 kg/ha), effettuando il primo trattamento al 30-40% di fiori aperti ed il secondo entro 2-3 giorni.

Avvertenze d'impiego
- Aggiungere 50-100 ml/hl di un bagnante non ionico, avendo cura di metterlo prima del GIBB plus.
- Mettere la dose prestabilita di GIBB plus in circa la metà dell'acqua necessaria e, mantenendo la soluzione in agitazione, aggiungere altra acqua sino al raggiungimento del volume totale richiesto.
- Mantenere in agitazione la soluzione anche durante la distribuzione, provvedendo al suo impiego nello stesso giorno della preparazione.
- Impiegare nella distribuzione un getto finemente nebulizzato, bagnando uniformemente la massa florale ed evitando lo sgocciolamento.
- La quantità totale di soluzione per ettaro dovrà essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.
- Trattare in assenza di pioggia per almeno 4-6 ore dopo l'applicazione; nel caso di trattamento dopo una pioggia, attendere che la vegetazione si asciughi.
- Trattare preferibilmente nelle ore del tardo pomeriggio e comunque con temperature non inferiori a 7°C o superiori a 32°C.

Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con le sostanze alcaline quali polisolfuri e poltiglia bordolese. Durante la preparazione di miscele, aggiungere GIBB plus per ultimo.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: L'impiego del GIBB plus in prossimità di interventi con prodotti diradanti, può accentuare l'effetto diradante degli stessi: pur essendo tale aspetto talvolta ricercato, si raccomanda particolare attenzione allo scopo di evitare danni alla produzione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Globachem nv
Leeuwerweg 138 • B-3803 Sint-Truiden • BELGIUM
Phone : +32 (0)11 78 57 17

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto : litri 1

Stabilimento di Produzione :
GLOBACHEM NV – Sint-Truiden (Belgio)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

08A10018

DECRETO 28 novembre 2008.

Autorizzazione all'impresa Helm AG a porre in commercio il prodotto fitosanitario, irritante - pericoloso per l'ambiente, denominato Kelly R DF.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 9 giugno 2005 dall'impresa Isagro S.p.a. con sede legale in via Caldera, 21 Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Pasta Caffaro Plus ora denominato Kelly R DF;

Visti gli atti dai quali risulta il passaggio di proprietà dall'impresa Isagro S.p.a. all'impresa Helm AG del prodotto Kelly R DF;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Rame - Fosetil Alluminio;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 8 luglio 2008 e successiva integrazione dell'11 novembre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (Rovigo);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 l'impresa Helm AG con sede legale in Nordkanalstrasse, 28 D-20097 Amburgo (Germania) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato Kelly R DF con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (Rovigo), autorizzato con decreto del 7 ottobre 1977 e 27 gennaio 2004;

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreto del 31 ottobre 1974 e 16 aprile 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12714.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KELLY R DF
Granuli idrodispersibili
FUNGICIDA PER LA DIFESA DI VITE, AGRUMI, ORTICOLE, ORNAMENTALI.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Rame metallo
(da ossicloruro tetrarameico) ....g. 25
Fosetil alluminio ....g. 25
Coformulanti ....q.b. a g. 100
Registrazione Ministero della Salute n° del
Titolare della registrazione: HELM AG
Nordkanalstrasse, 28 – D-20097 AMBURGO (GERMANIA)
Tel.:+ 49 40 2375-1347 Fax: +49 40 2375-1845
Distribuito da: ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità) – SIAPA S.r.l. - Centro Uffici San Siro – Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO MI
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Partita N°......
Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 Kg

Frasi di rischio (R): Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fosetil alluminio 25%, Rame 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO. --
RAME. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un'associazione di due principi attivi dalle caratteristiche complementari. Il rame è dotato di azione di copertura e resistenza al dilavamento, il Fosetil alluminio è dotato di sistemia ascendente e discendente e di lunga persistenza d'azione. KELLY R DF è particolarmente efficace nei confronti delle Peronosporacee e, data la presenza del rame, alle dosi sottoindicate presenta una efficacia battericida collaterale. La formulazione in granuli idrodisperdibili ne rende l'impiego comodo e sicuro per l'operatore.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per la vite, 1500-1800 l/ha per altri fruttiferi, 600-800 l/ha per colture erbacee (fragola compresa) e ornamentali. Nel caso di impieghi a volume ridotto, adeguare di conseguenza la concentrazione in modo da mantenere costante la dose distribuita per unità di superficie.
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo - Antracnosi (*Colletotrichum gloeosporioides*), Mal secco degli agrumi (*Deuterophoma tracheiphila*), Allupatura (*Phytophtora citrophthora*), Marciume o gommosi del colletto (*Phytophtora citrophthora, P. parasitica*): irrorazioni fogliari alla dose di 500 g per 100 litri di acqua in primavera ed in autunno.
Fragola - Marciume del colletto (*Phytophtora cactorum*):
- irrorazioni fogliari: intervenire alla dose di 250-400 grammi per 100 litri di acqua effettuando un trattamento in autunno e due in primavera.

Vite - Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*): irrorazioni fogliari preventive alla dose di 250-400 g per 100 litri d'acqua (pari a 2,5-4 kg/Ha) ogni 8-12 giorni. Adottare la dose più alta e gli intervalli più brevi quando le condizioni climatiche ed infettive favoriscono la malattia.
Pero – contro Maculatura bruna alla dose di g 200 per 100 litri d'acqua. Alla caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme; in post allegazione (frutti 2-3 cm) alla dose di 100 g per 100 litri di acqua.
Pomodoro - Alternariosi delle solanacee (*Alternaria solani*), Peronospora del pomodoro (*Phytopthorainfestans*), Septoria del pomodoro (*Septoria lycopersici*) - azione collaterale su Batteriosi (*Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris*): intervenire alla dose di 4-6 kg/ha ogni 8-12 giorni.
Cetriolo, Cocomero, Melone - Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*): intervenire alla dose di 6 kg/ha ogni 8-12 giorni.
Spinacio – Peronospora, Antracnosi, Alternariosi e Septoriosi: intervenire alla dose 3-5 kg/ha nei periodi di maggior rischio infettivo.
Carciofo - Peronospora della lattuga (*Bremia lactucae*): intervenire alla dose di 4-6 kg/ha ogni 8-12 giorni.
ORNAMENTALI - *Peronospora spp.* - *Bremia spp.* (Peronospore delle ornamentali): irrorazioni fogliari preventive alla dose di 400-600 g per 100 litri d'acqua.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina (polisolfuri, *etc.*), quelli contenenti Thiram o Dicofol, gli oli e con i concimi fogliari azotati.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su varietà poco note di colture orticole ed ornamentali od in caso di dubbi è necessario compiere piccoli saggi preliminari prima di estendere il trattamento all'intera superficie.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER CARCIOFO, SPINACIO, COCOMERO, MELONE, CETRIOLO, POMODORO, 30 GIORNI PER FRAGOLA, 40 GIORNI PER VITE, PERO, 20 GIORNI PER AGRUMI

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

08A10022

DECRETO 3 dicembre 2008.

Tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;

Consultate le parti imprenditoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del direttore provinciale del lavoro di Varese adottato il 4 dicembre 2006, secondo le variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Rilevato che la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del mese di settembre 2008 rispetto al medesimo indice nazionale ISTAT del mese di settembre 2006 risulta pari al 5,3%;

Decreta:

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese, vengono incrementate per il bienno 2009-2010 del 5,3% con decorrenza dalla data del 1º gennaio 2009, risultando così determinate:

Art. 1.

Prestazioni in economia

Le tariffe in economia, come ad esempio: frutta e verdura, materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a veicolo, carico e scarico bilici e containers, vengono compensate fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di euro 16,72.

Art. 2.

Tariffe al quintale

1. Coke, torba, alla rinfusa, euro 0,62.

2. Argilla e terra alla rinfusa, euro 0,62.

3. Cereali in genere, grano, riso, farina, mangime, ecc. da vagone a veicolo e viceversa, euro 0,44.

3/1. Da veicolo a magazzino, euro 0,53.

4. Pasta e alimentari in genere in sacchi, da vagone a veicolo e viceversa, euro 0,44.

5. Burro e altri generi in mastelli, euro 0,44.

5/1. Da veicolo a magazzino fino a 30 mt, euro 0,44.

5/2. In pacchetti o scatoloni fino a 50 kg, euro 0,49.

6. Medicinali, euro 0,68.

7. Ferro e metalli: putrelle, rotaie, da vagone a veicolo e viceversa, euro 0,68.

8. Tondelli, ferramenta e rottami, euro 0,55.

9. Prodotti chimici e plastici da vagone a veicolo e viceversa, in sacchi, in casse o in balle, euro 0,58.

9/1. Idem fino a 50 kg, euro 0,65.

9/2. Idem, in fusti, euro 0,65.

10. Filati in rocche, con un minimo garantito di 100 ql. a chiamata, euro 0,65.

11. Stoffe in genere, euro 0,80.

12. Collettame in genere, da vagone a veicolo e viceversa, euro 0,65.

13. Carni fresche e congelate, da vagone a veicolo e viceversa:

carne bovina, euro 0,96;

carne suina, euro 1,18.

14. Bestiame vivo, bovino ed equino: a capo, euro 2,41.

15. Capi baby: a vagone fino a 35 metri cubi, euro 17,49.

15/1. Capi beby: a vagone oltre i 35 metri cubi, euro 22,03.

16. Vitelli da latte: a vagone fino a 35 metri cubi, euro 17,49.

16/1. Vitelli da latte: a vagone oltre i 35 metri cubi, euro 22,03.

17. Suinetti adulti, da vagone a veicolo:

a vagone fino a 35 metri cubi, euro 17,49;

a vagone oltre i 35 metri cubi, euro 22,03.

18. Suinetti giovani, da vagone a veicolo:

a vagone fino a 35 metri cubi, euro 17,49;

a vagone oltre i 35 metri cubi, euro 22,03.

19. Solo conta a foraggiamento: a vagone, euro 5,53.

19. Accompagnamento bestiame da allevamento, dalla partenza al ritorno, per ogni accompagnatore vitto e alloggio compreso, euro 93,95.

Le tariffe al quintale subiranno maggiorazioni per le seguenti operazioni:

1 - Stivaggio o disistivaggio, euro 0,23;

2 - Accatastamento da mt 2.50 a mt 5, euro 0,23;

3 - Per percorsi oltre i mt 30 e per ogni mt 30 in più o frazione, euro 0,23;

4 - Per ogni piano, euro 0,23.

Art. 3.

Prestazioni portabagagli

Tariffe dei portabagagli presso porti, stazioni e aeroporti per il trasporto di ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg 30, euro 1,96.

Oltre tali dimensioni e peso, l'importo è determinato tra le parti.

La tariffa esclude le operazioni di carico, scarico e stivaggio da automezzi diversi dall'autovettura pubblica o privata.

Sosta o impiego del facchino, su richiesta del cliente, oltre i primi 15 minuti e per ogni 15 minuti o frazione in più indipendentemente dal numero dei colli, euro 4,57.

Art. 4.

Maggiorazione per lavoro straordinario, notturno, festivo

1. Per prestazioni effettuate in giorno festivo: 45%.

2. Per prestazioni effettuate in giorno di sabato: 30%.

3. Per lavoro notturno dalle 22 alle 6: 30%.

4. In casi di applicazione delle tariffe ad ora, oltre le 8 ore giornaliere: 30%.

Art. 5.

Rimborsi

Rimborso pasto, euro 9,28.

Rimborso per auto e/o mezzo di trasporto nell'ambito della provincia, euro 15,82.

Art. 6.

Pagamento

Salvo diverse pattuizioni in atto tra l'organismo economico e la committente, le prestazioni dovranno essere saldate alla presentazione della fattura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal 1° gennaio 2009.

Varese, 3 dicembre 2008

Il direttore ad interim*:* CAMPI

08A10225

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2008.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2009 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2009 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 10 aprile;

f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 aprile;

g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 13 aprile ;

h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 14 aprile;

i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 aprile;

j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;

l) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

m) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 maggio;

n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;

o) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 27 giugno;

p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 luglio;
q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 luglio;
s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 luglio;
t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 31 luglio;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° agosto;
v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 7 agosto;
w)dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 8 agosto:
x) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 14 agosto;
y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
z) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22 agosto;
aa) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 agosto;
bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
cc) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 5 dicembre;
dd) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
ee) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
gg) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui questi ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2-*ter*, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all'estero, che utilizzano le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 2-*ter*, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo); purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art.1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste italiane S.p.A., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «*d)*» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «*d)*» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi dì produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)*del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera « *a)*» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1, del-

l'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio dì competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio

delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, protezione civile, ecc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 288

08A10010

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Istituzione del Gruppo tecnico previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

La consultazione del testo integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2008, concernente «l'istituzione di un Gruppo tecnico previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004», sarà visionabile nel sito del Dipartimento della protezione civile «www.protezionecivile.it».

08A10011

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3510
Yen	122,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,157
Corona danese	7,4502
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89940
Fiorino ungherese	266,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9949
Nuovo leu romeno	3,9400
Corona svedese	10,8650
Corona slovacca	30,161
Franco svizzero	1,5789
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3220
Kuna croata	7,1781
Rublo russo	37,5615
Nuova lira turca	2,1172
Dollaro australiano	2,0246
Real brasiliano	3,2481
Dollaro canadese	1,6555
Yuan cinese	9,2544
Dollaro di Hong Kong	10,4703
Rupia indonesiana	15117,69
Won sudcoreano	1859,35
Peso messicano	18,4344
Ringgit malese	4,8129
Dollaro neozelandese	2,4441
Peso filippino	64,380
Dollaro di Singapore	1,9920
Baht tailandese	47,123
Rand sudafricano	13,8160

Dollaro USA	1,3690
Yen	123,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,371
Corona danese	7,4510
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89360
Fiorino ungherese	268,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7086
Zloty polacco	4,0555
Nuovo leu romeno	3,9465
Corona svedese	11,0440
Corona slovacca	30,180
Franco svizzero	1,5814
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5150
Kuna croata	7,1865
Rublo russo	37,8234
Nuova lira turca	2,1448
Dollaro australiano	2,0374
Real brasiliano	3,2705
Dollaro canadese	1,6832
Yuan cinese	9,3729
Dollaro di Hong Kong	10,6103
Rupia indonesiana	15282,15
Won sudcoreano	1869,16
Peso messicano	18,2659
Ringgit malese	4,8702
Dollaro neozelandese	2,4318
Peso filippino	65,160
Dollaro di Singapore	2,0196
Baht tailandese	47,614
Rand sudafricano	14,1000

Dollaro USA	1,4059
Yen	124,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,255
Corona danese	7,4502
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91855
Fiorino ungherese	265,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,0885
Nuovo leu romeno	3,9481
Corona svedese	11,0075
Corona slovacca	30,197
Franco svizzero	1,5640
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5150
Kuna croata	7,2066
Rublo russo	39,7895
Nuova lira turca	2,1779
Dollaro australiano	2,0469
Real brasiliano	3,3228
Dollaro canadese	1,7004
Yuan cinese	9,6103
Dollaro di Hong Kong	10,8960
Rupia indonesiana	15500,05
Won sudcoreano	1836,46
Peso messicano	18,4454
Ringgit malese	4,9635

Dollaro neozelandese 2,4298
Peso filippino 65,940
Dollaro di Singapore 2,0491
Baht tailandese 48,581
Rand sudafricano 14,0379

Dollaro USA 1,4616
Yen 129,22
Lev bulgaro 1,9558
Corona ceca 26,562
Corona danese 7,4496
Corona estone 15,6466
Lira Sterlina 0,95090
Fiorino ungherese 268,61
Litas lituano 3,4528
Lat lettone 0,7088
Zloty polacco 4,1670
Nuovo leu romeno 3,9692
Corona svedese 11,0475
Corona slovacca 30,180
Franco svizzero 1,5368
Corona islandese *
Corona norvegese 9,8650
Kuna croata 7,2353
Rublo russo 39,8258
Nuova lira turca 2,1938
Dollaro australiano 2,0735
Real brasiliano 3,4374
Dollaro canadese 1,7433
Yuan cinese 9,9820
Dollaro di Hong Kong 11,3274
Rupia indonesiana 16150,68
Won sudcoreano 1884,37
Peso messicano 19,2493
Ringgit malese 5,0608
Dollaro neozelandese 2,4415
Peso filippino 68,260
Dollaro di Singapore 2,0880
Baht tailandese 50,184
Rand sudafricano 14,2689

Dollaro USA 1,3940
Yen 124,74
Lev bulgaro 1,9558
Corona ceca 26,335
Corona danese 7,4498
Corona estone 15,6466
Lira Sterlina 0,92870
Fiorino ungherese 265,84
Litas lituano 3,4528
Lat lettone 0,7081
Zloty polacco 4,0825
Nuovo leu romeno 3,9313
Corona svedese 10,8585
Corona slovacca 30,230
Franco svizzero 1,5448
Corona islandese *
Corona norvegese 9,8335
Kuna croata 7,2372
Rublo russo 38,9660
Nuova lira turca 2,1190
Dollaro australiano 2,0470
Real brasiliano 3,3024
Dollaro canadese 1,7100
Yuan cinese 9,5440
Dollaro di Hong Kong 10,8035
Rupia indonesiana 15438,55
Won sudcoreano 1832,90
Peso messicano 18,3241
Ringgit malese 4,8379
Dollaro neozelandese 2,4309
Peso filippino 65,380
Dollaro di Singapore 2,0329
Baht tailandese 48,093
Rand sudafricano 13,6085

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A10060

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria Italia 2008

I biglietti della lotteria Italia 2008 di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto durante il trasporto dagli stabilimenti dello stampatore al magazzino del Consorzio Lotterie Nazionali e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
AA	204001	206000	2000

I biglietti della lotteria Italia 2008 di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
Q	361501	361520	20
T	157141	157160	20
U	155241	155260	20
V	135221	135420	20
Z	127201	127220	20

08A10059

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo all'approvazione della XII edizione della «Farmacopea Ufficiale» della Repubblica italiana

Con decreto del 3 dicembre 2008 è stato approvato il testo della XII edizione della «Farmacopea Ufficiale» della Repubblica italiana; esso sostituisce a tutti gli effetti la XI edizione.

La XII edizione della «Farmacopea Ufficiale», entra in vigore, secondo quanto stabilito nel richiamato decreto, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10026

AGENZIA DEL DEMANIO

Modificazioni ed integrazioni allo Statuto deliberato dal Comitato di gestione nella seduta del 30 ottobre 2008

Art. 1.

Natura giuridica dell'Ente e sede

1. L'Agenzia del Demanio, di seguito «Agenzia», è un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 300 del 1999». L'Agenzia ha sede in Roma e si articola in strutture centrali e periferiche.

2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi.

3. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, dal presente statuto e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Agenzia adotta propri regolamenti di contabilità e di amministrazione.

Art. 2.

Finalità e compiti

1. L'Agenzia, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato, e provvede, tra l'altro, a:

a) definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni;

b) assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche;

c) garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli enti locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione;

d) coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonché degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;

e) svolgere tutte le attività connesse e strumentali rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.

2. L'Agenzia provvede altresì a gestire i beni mobili e immobili e le aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonché i veicoli sequestrati e confiscati.

3. L'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni, può svolgere le attività di cui al comma 1 nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprietà.

4. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie attività, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché promuovere la costituzione di società, anche con i predetti soggetti, o partecipare a società già costituite.

Art. 3.

Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili strumentali all'attività dell'Agenzia. I beni che costituiscono il patrimonio iniziale sono individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore;

b) il Comitato di gestione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali.

2. Il Direttore dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato. La carica di Direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

3. Il Direttore è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia.

4. Il Direttore:

a) rappresenta l'Agenzia e la dirige;

b) presiede il Comitato di gestione;

c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;

d) dirige gli uffici dell'Agenzia e le relative attività;

e) assume gli impegni di spesa e stipula i contratti di finanziamento esterno di importo, rispettivamente, non superiore a 2,5 milioni euro;

f) nomina i dirigenti, nonché gli ufficiali roganti e gli ispettori demaniali dell'Agenzia;

g) svolge tutte le altre funzioni ed attività amministrative non espressamente attribuite al Comitato di gestione dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Art. 6.

Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto da quattro membri, nonché dal Direttore, che lo presiede. In assenza del Direttore, il Comitato è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.

2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-

stro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia.

3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

4. I componenti del Comitato non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori nei quali opera l'Agenzia.

5. Il Comitato di gestione delibera:

a) su proposta del Presidente del Comitato, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, nonché il bilancio consuntivo, il budget e i piani aziendali;

b) su proposta del Presidente del Comitato, gli impegni di spesa nonchè il ricorso a finanziamenti esterni di importo superiore, rispettivamente, ad euro 2,5 milioni;

c) sulle scelte strategiche aziendali, sulle nomine dei dirigenti apicali dell'Agenzia;

d) su ogni questione relativa al proprio funzionamento.

6. Il Comitato si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente del Comitato ne effettua la convocazione, ovvero quando ne è fatta richiesta scritta al Presidente del Comitato dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.

7. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente del Comitato, nomina un Segretario scelto tra il personale dell'Agenzia.

8. Sono valide le riunioni a distanza del Comitato, sempre che, attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video ed audio, tutti i componenti possano identificarsi, della loro identificazione venga dato atto a verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, le riunioni del Comitato si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato, nel quale deve in ogni caso essere anche il Segretario.

9. La convocazione del Comitato è effettuata, di norma, almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza mediante comunicazione via telefax, da trasmettersi almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.

10. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti che partecipano alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Comitato.

11. Delle riunioni del Comitato è fatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario.

12. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo Presidente, e da due membri supplenti.

2. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che designa altresì il suo Presidente.

3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. I componenti del Collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili.

5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 8.

Controllo contabile

1. Il controllo contabile dell'Agenzia è esercitato, ai sensi dell'art. 2409 -*bis* del codice civile, da una primaria società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia nonché all'albo speciale Consob di cui all'art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni, individuata a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni.

2. L'incarico di controllo contabile è conferito dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti ed ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. La società di revisione esercita le funzioni di cui all'art. 2409-*ter* del codice civile.

4. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni sul controllo contabile previste dal codice civile.

Art. 9.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

1. Il Comitato di gestione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Comitato stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere requisiti di onorabilità.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili può essere revocato dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa.

5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili decade dall'ufficio per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

7. Il Comitato di gestione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

8. Il direttore dell'Agenzia e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adegua-

tezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia e, ove sia previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle società incluse nel consolidamento.

Art. 10.

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia rispettano i principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza.

2. L'ordinamento degli uffici è stabilito con determinazione del Direttore, che si conforma al regolamento di amministrazione, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l' economicità e l'efficienza dei servizi.

3. Quando le decisioni relative alla amministrazione, alla vendita, alla provvista e alla manutenzione di immobili riguardino collettività di persone, il Direttore può consultare in udienze pubbliche gli interessati prima delle decisioni generali e può renderle pubbliche mediante inserimento nel proprio sito Internet.

Art. 11.

Personale e relazioni sindacali

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal CCNL disciplinante il rapporto di lavoro del personale non dirigente dell'Agenzia sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 27.09.2004.

2. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente.

Art. 12.

Commissario straordinario

1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere nominato un Commissario straordinario, il quale assume i poteri del Direttore dell'Agenzia e del Comitato di gestione.

2. La nomina è disposta per un periodo di sei mesi e può essere prorogata una sola volta per non oltre sei mesi.

Art. 13.

Bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) proventi derivanti dai servizi resi a favore dello Stato;

b) i corrispettivi per i servizi resi ad altri soggetti pubblici o privati;

c) altri proventi.

2. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Direttore trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile; il Collegio, vista anche la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, lo esamina entro i quindici giorni successivi alla trasmissione. Successivamente il Direttore presenta il progetto di bilancio consuntivo, unitamente all'esito dell'esame compiuto dal Collegio dei revisori dei conti ed alla relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, al Comitato di gestione per la sua deliberazione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Direttore trasmette il bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti e del soggetto incaricato del controllo contabile, al Ministro dell'economia e delle finanze per la sua approvazione.

Art. 14.

Norme transitorie

1. L'ente pubblico economico Agenzia del demanio succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali in titolarità dell'Agenzia del demanio alla data della trasformazione.

2. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico dell'Agenzia sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

3. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico dell'Agenzia, che non abbiano esercitato opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data, mantengono il regime pensionistico di provenienza e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni.

08A10008

ENAV S.P.A.

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti, applicabili dal 1° gennaio 2009.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2009, dall'ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo di interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1° gennaio 2009, è del 9,86% per anno.

Alle suddette tariffe si applicheranno le esenzioni previste dalla normativa vigente.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.A. - Via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/81661).

ALLEGATO

Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1° gennaio 2009

ZONA	Coefficiente unitario globale euro	Tasso di cambio applicato euro/Moneta nazionale 1 euro =	
Belgio/Lussemburgo*	76.06	-/-	
Germania*	67.18	-/-	
Francia*	61.49	-/-	
Regno Unito	73.54	0,798105	GBP
Paesi Bassi*	64.21	-/-	
Irlanda*	29.69	-/-	
Svizzera	71.39	1,59223	CHF
Portogallo Lisbona*	47.67	-/-	
Austria*	60.43	-/-	
Spagna - Continente*	84.14	-/-	
Spagna - Canarie*	68.30	-/-	
Portogallo Santa Maria*	15.27	-/-	
Grecia*	44.28	-/-	
Turchia**	26.35	-/-	
Malta*	27.07	-/-	
Italia*	66.01	-/-	
Cipro*	30.09	-/-	
Ungheria	35.54	240,306	HUF
Norvegia	67.09	8,15800	NOK
Danimarca	61.94	7,45494	DKK
Slovenia *	76.40	-/-	
Romania	46.62	3,61823	RON
Repubblica ceca	47.56	24,4109	CZK
Svezia	56.28	9,56834	SEK
Repubblica slovacca *	53.95	30,2536	SKK
Croazia	47.93	7,11765	HRK
Bulgaria	43.73	1,95650	BGN
ERIM	56.50	61,2114	MKD
Repubblica di Moldavia	47.97	14,2841	MDL
Finlandia*	40.39	-/-	
Albania	45.72	122,540	ALL
Bosnia ed Erzegovina	35.75	1,92983	BAM
Serbia - Montenegro	39.37	76,4225	RSD
Lituania	48.81	3,45246	LTL
Polonia	41.95	3,36665	PLN
Armenia ***	26.87	432,636	AMD

** Stato che partecipa all'UEM (Repubblica Slovacca nel 2009)*
*** Stato che fissa la propria base di calcolo in euro*
**** Integrazione Tecnica al 1° Marzo 2009*

08A10222

Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento applicabili per l'anno 2009.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, di seguito le condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1[0] gennaio 2009, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.A. - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/81661).

08A10223

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° gennaio 2009, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B51», «28O», «1O8», «I36», «M31» e «P16».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B51», «28O», «1O8», «I36», «M31» e «P16» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B50», «28N», «1N8», «I35», «M30» e «P15».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e nel sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddppit

08A10014

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2009).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato;

Il presidente della giunta regionale

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Indebitamento

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2009 in 150 milioni di euro.

Art. 2.

Vincolo di destinazione

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2009-2011, per l'anno 2009 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria).

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Con decorrenza dal 29 aprile 2008 sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali Ml ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data del 29 aprile 2008.».

Art. 4.

Interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2008

1. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nelle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 9/2008 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 o N1 conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 29 aprile 2008, ma precedentemente alla loro immatricolazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Art. 5.

Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2009 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'art. 77-*ter*, commi 3, 4, e 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 6.

Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa di funzionamento

1. Per l'anno 2009 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato:

a) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo Forestale dello Stato;

b) acquisto di giornali;

e) invio della corrispondenza cartacea;

d) servizi di telefonia;

e) acquisto di dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)* non si applicano in caso di acquisizione di mezzi ibridi di movimento a bassa emissione o ad emissione zero di anidride carbonica.

3. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 la Regione:

a) acquista i beni di cui al comma 1, lettera *b)* esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale;

b) implementa, per i servizi di cui al comma 1, lettera *d)*, le modalità di servizio «Voce tramite protocollo internet» (VoIP).

4. Per l'anno 2009 il complesso delle seguenti voci dì spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato, diminuito del 20 per cento:

a) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici, con esclusione di quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale;

b) acquisto di arredi per strutture dipendenti dalla Giunta regionale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12, comma 2.

5. Al fine di razionalizzare l'assegnazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonché l'acquisto di arredi e di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *e)* ed al comma 4, lettera *b)*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un Piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno ditali beni. Nelle more di adozione del suddetto Piano è fatto divieto ai competenti dirigenti regionali di procedere all'acquisto di beni oggetto del presente comma.

Art. 7.

Contenimento della spesa per consulenze

1. Per l'anno 2009 la Regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore della Regione, noi casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

b) per il conferimento di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e nonne integrative dell'Ordinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di incarichi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ovvero attuativi di progetti interregionali o regionali conseguenti a decisioni della Conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato — città ed autonomie locali);

c) per il conferimento di incarichi a società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione ovvero partecipate dalla medesima purché strettamente attinenti alle rispettive finalità istituzionali.

3. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla logge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega del Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e di cui all'art. 409, primo comma, punto 3), del Codice di procedura civile, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti impegni assunti nell'anno 2008.

Art. 8.

Contenimento della spesa per rappresentanza

1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità non può essere superiore, per l'anno 2009, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'esercizio 2008, diminuito del 30 per cento.

2. L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell'ambito della comunicazione istituzionale e dell'informazione ai cittadini.

3. Nell'aggregato di cui al comma 1 non sono comprese, altresì, le spese effettuate nell'espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adotterai entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In assenza di detto provvedimento non si potrà in alcun modo dare corso alle spese di cui al presente comma.

4. Il complesso degli impegni di spesa relativi all'aggregato di cui al comma 3 non può essere superiore, per l'anno 2009, al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2008, diminuito del 20 per cento.

Art. 9.

Spese per sponsorizzazioni

1. Per l'anno 2009 la Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.

Art. 10.

Contratti relativi a prestazioni continuative

1. Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative stipulati dalla Regione ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e di conseguire un più generalizzato risparmio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la Regione provvede ad una diminu-

zione degli stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) ove ciò non pregiudichi la funzionalità dello stesso al soddisfacimento dell'interesse pubblico.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente leggo, il dirigente della struttura competente per l'esecuzione del contratto con l'assistenza della struttura competente in materia di gare e contratti.

Art. 11.

Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici

1. Al fine di ottenere ulteriori risparmi derivanti dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica da parte degli operatori economici, i lavori, i servizi e le forniture sono affidati dalla Regione previo ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 [Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni», salvo i casi di affidamento di consulenze di cui all'art. 7, comma 2, effettuati con le procedure e le modalità di cui agli articoli 24 e 27 della medesima legge regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma i sono derogate esclusivamente nei casi di affidamento diretto effettuati sulla base dei principi di derivazione comunitaria ovvero previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale inclusi quelli a favore delle società di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*, nonché di adesione a convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., dalla Centrale di acquisto di cui all'art. 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria — Legge finanziaria 2007) o da centrali di acquisto interregionali. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle vigenti normative settoriali statali o regionali.

3. Per i contratti relativi a lavori, forniture, servizi — fermo restando quanto disciplinato dall'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 5/2008 — l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria dell'Amministrazione regionale, è conferito, di norma, ad un dipendente regionale o a un dipendente di un'altra amministrazione aggiudicatrice, ai sensi, nei modi e nelle forme di cui all'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell'Amministrazione regionale ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 5/2008, si procede ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 27, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 5/2008.

Art. 12.

Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva

1. La Regione rinegozia i contratti di locazione passiva relativi ad immobili di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale, al fino di conseguire un risparmio complessivo, riferito sia ai canoni sia alle spese accessorie contrattualmente a carico del conduttore, non inferiore al 2 per cento rispetto al complesso delle spese sostenute nell'anno 2008, al netto degli incrementi contrattuali dovuti ai sensi delle obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'art. 6, comma 4, lettera *b)*, possono essere derogate in caso di acquisizione in locazione di immobili e di allestimenti d'ufficio finalizzati al rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13.

Contenimento della spesa per consulenze e della spesa per rappresentanza degli enti del settore regionale allargato

1. Per l'anno 2009, agli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuata ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria — Legge finanziaria 2006), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 3, ed all'art. 8, comma 1, della presente legge, fatte salve le seguenti fattispecie:

a) il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore dei medesimi enti, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

b) le spese sostenute per attività di carattere progettuale interamente finanziate nell'ambito di programmi comunitari e nazionali;

c) le attività promozionali degli enti aventi tale finalità istituzionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze il 6 marzo 2007.

Art. 14.

Disposizioni relative alle società controllate

1. Le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione riducono, per l'anno 2009, le spese per consulenze, rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni e mostre del 30 per cento rispetto alle spese sostenute nell'anno 2008.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

Art. 15.

Programma investimenti in sanità

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2009 in euro 208.672.000,00.

2. Nel triennio 2009-2011 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 44.000.000,00 con la seguente modulazione: anno 2010 euro 20.000.000,00 e anno 2011 euro 24.000.000,00.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 16.

Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), *della legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008).*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 15/2002, è prorogata per l'anno 2009 l'autorizzazione alla contrazione di mutua o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* della legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 (Bilancia di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008).

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2008

1. All'art. 3 della legge regionale n. 9/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno d'imposta 2008»;

b) al comma 3 le parole: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno d'imposta 2008».

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Fondi speciali

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2009, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B* allegato alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato allo spese in conto capitale.

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente leggo entra in vigore il 1° gennaio 2009, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 17 che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2008

Il presidente: BURLANDO

ALLEGATO

Tabella A
(Articolo 18)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Area	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
I - Istituzionale	25.000	25.000	25.000
III - Territorio	25.000	25.000	25.000
VIII - Sicurezza ed emergenza	10.000	10.000	10.000
IX - Sanità	50.000	—	—
XIII - Agricoltura, economia montana	20.000	—	—
XVII - Turismo	600.000	—	—
TOTALE	730.000	60.000	60.000

Tabella B
(Articolo 18)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Area	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
III - Territorio	25.000	—	—
VIII - Sicurezza ed emergenza	10.000	—	—
XIII - Agricoltura, economia montana	10.000	—	—
XVII - Turismo	400.000	—	—
TOTALE	445.000	—	—

08A10220

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-304) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.